

## **Collaboratori scolastici: sì assistenza di base, no cambio pannolino alunni disabili.**

Dott. Giovanni Calandrino.

Nel mio articolo mi soffermo solamente a chiarire che il CAMBIO PANNOLINO e la PULIZIA INTIMA dell'alunno non è sicuramente compito del Collaboratore scolastico perché non è uno "specialista".

Naturalmente rientra nel mansionario del collaboratore scolastico l'assistenza di BASE agli alunni diversamente abili, così come previsto dal CCNL comparto scuola.

Di seguito riporto il testo della Tabella A "Area A" (profilo Collaboratore Scolastico):

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Pertanto ribadisco quanto già detto:

in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all'allievo disabile perché non è uno "specialista" e non ha una formazione in tal senso. In più, quel "nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale" indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale.

Per quanto riguarda la sua citazione (in riferimento alla legge 107/2015) e all'obbligo di formazione per il personale ATA, nella norma sopra citata si afferma che i corsi di formazione si basano "sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed **educativo-relazionali** relativi al processo di integrazione scolastica".

Pertanto in tutti i riferimenti sopra menzionati, non riesco a sfogliare le mansioni COSI INTIME di "PULIZIA" che Lei sostiene siano di competenza dei collaboratori scolastici.

Inoltre la legge 107/2015 prevede si "l'obbligo di aggiornamento in servizio per i collaboratori scolastici" ma purtroppo non ha previsto i 500 euro annui al personale ATA per l'autoformazione.

Infine ricordo che, tantissimi ATA, da mesi non percepiscono più il beneficio economico de "l'ex art 7", ma nonostante tutto continuano a eseguire con spirito di umiltà le complesse mansioni previste dalla posizione economica.

Quindi **SI**, nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

**NO** al Cambio pannolino e pulizia intima dell'alunno.

Giovanni Calandrino

### **Alunni disabili: quando spetta al Collaboratore scolastico cambiare il pannolino o procedere alla pulizia intima dell'alunno**

*di Giovanni Calandrino*

Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è sicuramente quello dell'assistenza di base agli alunni diversamente abili.

Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è sicuramente quello dell'assistenza di base agli alunni diversamente abili.

Argomento già affrontato nella guida "Alunni disabili: quali sono i compiti del personale ATA?" Ma cosa si intende per assistenza di base? E per utilizzo dei servizi igienici?

L'art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività, effettua l'attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori.

Tali incarichi saranno particolarmente finalizzati all'area A. Per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

Ma cosa si intende per assistenza alla persona ...? Non di certo alcune mansioni che eseguono inconsapevolmente tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo, ad esempio la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici o cambiare il pannolino all'allievo disabile ...

Già la nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che "Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

**A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata".**

Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all'allievo disabile perché non è uno "specialista" e non ha una formazione in tal senso. In più, quel "nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale" indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.

Diversa la questione se, come avviene in molte scuole, tale mansione viene svolta dietro compenso e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all'art. 47. Ciò però presuppone un'accettazione da parte del collaboratore (è infatti un incarico "specifico" e "aggiuntivo") che comunque a nostro avviso non risolve il problema alla base e cioè quello della formazione.

Sulla questione **è intervenuto il prof. Nocera**, già vicepresidente nazionale della F I S H federazione italiana per il superamento dell'handicap " Ribadisco che il compito dell'assistenza igienica è dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche, che debbono ricevere l'incarico dal Dirigente scolastico.

Quanto ai corsi di aggiornamento, dal momento che il D S conosce il numero degli alunni non autosufficienti dalla data delle iscrizioni, ha molti mesi per pretendere dall'Uff. scol. regionale l'organizzazione del corso di aggiornamento, in modo che a Settembre i Collaboratori siano già preparati; ne si dica che in base al CCNL del 2005 l'aggiornamento è facoltativo, poiché ormai con l'art 1 comma 124 della l.n. 107/2015 sulla buona scuola, l'aggiornamento è divenuto obbligatorio.

Nell'assistenza igienica Comune e Provincia non c'entrano, poiché essi debbono fornire gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che hanno compiti del tutto diversi, mentre i compiti dei Collaboratori scolastici sono chiaramente indicati sia nella Nota ministeriale prot. n. 3390/01, che nel CCNL del 2005 agli art 47,48 e Tab. A".

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento/formazione, come giustamente segnalato anche da noi, sarebbe corretto e indispensabile istituirli. Ma come possono i Dirigenti Scolastici pretenderli dall'USR se i fondi per la formazione per l'ex art. 7 devono essere decretati direttamente dal Miur e spesso non vengono stanziati?

Per quanto riguarda l'aggiornamento obbligatorio, identificato dal Prof. **Nocera** nel comma **124** della legge **107/2015**, si rileva che essa afferma

"**124.** Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, **la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria**, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite e organizzazioni sindacali rappresentative di categoria."

Dunque la formazione obbligatoria riguarda esclusivamente il solo personale docente.

Tutti i commi della legge La Buona Scuola non coinvolgono nemmeno una volta il personale ATA, ma riservano i '200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016' al solo personale docente. E pure l'invio dei 500 euro annui al personale, per l'autoformazione, prevede l'esclusione di precari e, guarda caso, del personale ATA !

E ancora, si pensi al blocco stipendiale delle posizioni economiche del 2011. Ciò significa che i collaboratori stanno continuando a espletare funzioni che non vengono più retribuita da mesi e mesi ...

# Chi deve cambiare il pannolino alla scuola dell'infanzia?

Questi i doveri secondo la Cassazione.

Chi rispolvera la laurea, chi tira in ballo il contratto nazionale. Il fatto è che nella **scuola dell'infanzia** cresce il malessere tra insegnanti e **collaboratori scolastici** (e, di rimbalzo, anche tra i genitori) quando qualcuno pretende che siano loro a **cambiare il pannolino ai bambini**. Parliamo dai bimbi dai 3 ai 6 anni, perché da quelli più piccini che frequentano l'**asilo nido** non si può, ovviamente, pretendere totale autonomia nel gestire i loro bisogni fisiologici. In questo caso, infatti, **spetta all'educatrice** (o educatore) cambiare e pulire il bambino, così come lavarlo dopo un'attività o dopo la pappa. Solo se l'educatrice non riesce per concreti problemi logistici (ad esempio se è da sola e più di un bambino ha bisogno) può intervenire **l'ausiliaria**.

Nel caso della **scuola dell'infanzia**, però, le cose cambiano. La maggior parte degli ex asili accettano le iscrizioni **solo se i bambini sono autonomi** per andare in bagno, cioè sono – **come si suol dire in gergo** – **spannolati**.

Alcune strutture, addirittura, rinviando l'ingresso del bambino fino al momento in cui il piccolo non ha più bisogno del pannolino. Altre, invece, compatibilmente con le proprie risorse, aiutano i genitori in questo processo **cambiando il pannolino** ai loro bimbi per un breve periodo di tempo. Ma per una questione di buon senso, non certo perché ci sia una legge che obbliga maestre, educatori o personale ausiliario a farlo.

## Chi cambia il pannolino ai bambini disabili

L'obbligo c'è, invece, per quanto riguarda i **bambini disabili** che frequentano la **scuola dell'infanzia**. E' la Corte di **Cassazione** a stabilire che **un collaboratore scolastico non può rifiutarsi di cambiare un pannolino** ad un bimbo che presenta determinati

problemi [1]. Con la sentenza in commento, la Sesta sezione penale della Suprema Corte ha confermato il pronunciamento della Corte d'Appello di Napoli che, ribaltando la sentenza assolutoria del Tribunale di Avellino, condannava alcune **collaboratrici scolastiche** colpevoli di non aver voluto **cambiare il pannolino ad una bambina con disabilità** complessa. Il reato contestato è quello di **rifiuto d'atti d'ufficio**. Che cosa significa? Significa, innanzitutto, che non hanno rispettato il contratto nazionale di lavoro nel passaggio in cui si legge che, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientra quello «dell'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella **cura dell'igiene degli alunni con disabilità**» [2]. Ma significa anche – e questo è il vero aspetto innovativo della sentenza – che i collaboratori scolastici, nell'esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un **pubblico servizio**, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ritiene che il rifiuto di tale assistenza (che **comprende anche il cambio del pannolino**) equivale al rifiuto di atti d'ufficio.

Per completezza, a proposito della sentenza della Suprema Corte, bisogna aggiungere che la condanna penale inflitta dalla Corte d'Appello era caduta in prescrizione (la vicenda risale al 2009), ma la Cassazione ha mantenuto la condanna civile destinata al risarcimento dei danni: i genitori della bambina disabile, infatti, sono riusciti a dimostrare in tutti i gradi di giudizio che le **escoriazioni** presentate dalla bambina erano dovute alla carente assistenza igienica consistente nel **mancato cambio del pannolino**.

Al di là del caso specifico, il parere di fondo dei **collaboratori scolastici** è diametralmente opposto. Secondo loro (ma anche secondo qualche sindacato autonomo di categoria), **cambiare il pannolino non rientra** nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale che impone il contratto nazionale.

Anzi, aggiungono: trattandosi di un'attività delicata, i collaboratori scolastici devono essere **opportunamente formati** prima di assumere questo incarico dal dirigente scolastico. I più ostinati sostengono, addirittura, che un corso di aggiornamento non basta ma che, per cambiare un pannolino ad un bambino disabile, sia necessaria una **formazione professionale socio-sanitaria**.

Resta il fatto che per la **Cassazione** l'obbligo di **cambiare il pannolino ai bimbi con disabilità è obbligatorio**. Soprattutto da parte di chi i corsi di aggiornamento li ha già fatti e, proprio in funzione di questo, si è visto riconoscere un aumento di categoria e di stipendio.